DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 32

Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa violenza ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a nove anni. Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nei casi previsti dai due commi precedenti, se la violenza sia commessa con premeditazione, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 13 gennaio 1941 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-32-violenza-a-superiori-nella-gerarchia-tecnica-od-amministrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it